



Bruxelles, 8 ottobre 2021
(OR. en)

12635/21

Fascicolo interistituzionale:
2021/0256(NLE)

SCH-EVAL 119
MIGR 223
COMIX 492

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 7 ottobre 2021

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 12051/21

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte della **Francia**, dell'*acquis* di Schengen nel settore del **rimpatrio**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione tenutasi il 7 ottobre 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel febbraio 2021 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore del rimpatrio per quanto riguarda la Francia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 3602, è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che la Francia deve adottare per porre rimedio alle carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare della direttiva rimpatri, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 4 e 11 riportate qui di seguito.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione la Francia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Francia è invitata a

Procedure

1. emettere sistematicamente decisioni di rimpatrio nei confronti dei cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno in Francia è irregolare ai sensi della direttiva rimpatri, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, anche nel corso delle verifiche in uscita;
2. osservare sistematicamente il principio di non respingimento quando si intende adottare una decisione di rimpatrio, in particolare modificando il questionario standard e fornendo al personale una formazione specifica a tal fine;
3. fornire una conferma scritta del fatto che la decisione di rimpatrio è temporaneamente sospesa in caso di rinvio dell'allontanamento, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
4. adottare tutte le misure necessarie per eseguire efficacemente le decisioni di rimpatrio:
 - garantire una gestione proattiva dei casi di tutti i cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio che non sono soggetti a trattenimento né agli arresti domiciliari e garantire un approccio sistematico del follow-up nei confronti dei cittadini di paesi terzi agli arresti domiciliari che non hanno ottemperato ai loro obblighi;

- aumentare rapidamente e in misura significativa la capacità di trattenimento e prevedere periodi di trattenimento più lunghi in funzione delle attuali esigenze operative;
 - garantire l'interoperabilità di tutte le banche dati pertinenti ai fini dei rimpatri tra tutti i servizi, anche mediante la predisposizione di un ambiente informatico di facile utilizzo basato sul sistema di gestione dei casi di rimpatrio (RECAMAS) di Frontex;
 - garantire una scala progressiva sistematica in caso di rifiuto del rilevamento delle impronte digitali;
5. adoperarsi sistematicamente affinché, nella notifica per posta delle decisioni di rimpatrio, la possibilità di chiedere la traduzione dei principali elementi della decisione sia indicata in una lingua che il cittadino del paese terzo comprende;
 6. effettuare una valutazione caso per caso al momento di stabilire la durata del periodo per la partenza volontaria in modo che sia concesso un periodo compreso tra 7 e 30 giorni in funzione delle circostanze specifiche del caso, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
 7. adottare provvedimenti per garantire che i ricorsi contro le decisioni relative al rimpatrio, nei casi in cui non è indicato un periodo per la partenza volontaria, siano effettivamente disponibili e accessibili ai cittadini di paesi terzi, e che il termine per tale ricorso sia ragionevole in modo da consentire ai cittadini di paesi terzi di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo, in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 8. garantire che tutti i divieti d'ingresso indichino chiaramente che il divieto d'ingresso si riferisce al territorio degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen, conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115/CE;
 9. garantire che nella valutazione dell'interesse superiore del minore effettuata in relazione ai minori non accompagnati, a norma dell'articolo 5, lettera a), della direttiva 2008/115/CE, si valuti sistematicamente se il rimpatrio sia nel loro interesse superiore;

Trattenimento

10. adottare misure atte a migliorare le condizioni di trattenimento nei centri di permanenza temporanea "Mesnil-Amelot ", "Coquelles" e "Cornebarrieu", provvedendo a:
- evitare che i centri di permanenza temporanea siano simili ad ambienti carcerari, in modo da rispecchiare meglio la natura amministrativa del trattenimento;
 - offrire adeguate attrezzature ricreative all'aperto e all'interno nei centri "Mesnil-Amelot" e "Coquelles";
 - garantire la privacy necessaria quando il detenuto consulta il proprio avvocato nel centro di trattenimento "Coquelles" e garantire l'adeguato rispetto della vita privata alle famiglie trattenute nell'unità dedicata del centro di permanenza temporanea di "Mesnil-Amelot 2", in particolare rispetto agli uomini trattenuti nello stesso centro, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;

Rimpatrio forzato

11. adottare misure per garantire l'efficacia del sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati, aumentando l'intensità e ampliando la portata dell'attività di monitoraggio a tutte le fasi dell'operazione di rimpatrio forzato;
12. contribuire alla riserva di osservatori per i rimpatri forzati di Frontex, come previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2019/1896.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente